

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE PIZZOCCO»**

**Denominazione - Sede - Scopo**

**Art. 1**

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

**«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE PIZZOCCO».**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

**Art. 2**

L'Associazione ha sede in Comune di San Gregorio Nelle Alpi (Bl) – Piazza del Municipio n.1.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

**Art. 3**

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31

del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

A tal fine, potrà:

- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condizione dell'energia tra i membri;
- ripartire i benefici economici tra i membri.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici a carico dei membri. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

	L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.	
	L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste dalle successive norme attuative di AEREA e del GSE.	
	Sono membri produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione.	
	Sono membri consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.	
	Possono essere membri della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la/e quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.	
	L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:	
	a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	



	scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti	
	dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusi-	
	vamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti	
	consentiti dalla attuale normativa.	
	È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
	L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza	
	scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere	
	distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la	
	destinazione sia imposta per legge.	
	Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi	
	istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una	
	remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali at-	
	tribuzioni saranno tassate secondo legge.	
	<b>Patrimonio ed esercizi sociali</b>	
	<b>Art. 4</b>	
	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associa-	
	zione;	
	b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative	
	annuali;	
	c) da eventuali contributi, donazioni, e	lasciti;
	5	

d) da eventuali fondi di riserva;

e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

#### **Art. 5**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

#### **Soci**

#### **Art. 6**

I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipano volontariamente e svolgono attività compatibili con le finalità dell'Associazione;

- essere persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica;

- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità

di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale, ed è necessario che il codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

- essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alle Cabine di trasformazione individuate nella configurazione;

- essere titolari o avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;

Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione, nei termini riportati nel Regolamento Interno Operativo.

La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore ed uscire in ogni momento dalla configurazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato ex art. 24 Codice civile, la conservazione di eventuali corri-

spettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

La CER assicura che l'importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, per percentuali della quota di energia condivisa che eccede il valore del 55 % nel caso di accesso alla sola tariffa premio, ovvero il valore del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale.

La CER assicura altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:

- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione



dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli

impianti di produzione installata, dell'energia effettiva-

mente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;

- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi

altro introito derivanti dalle attività della CER, con le

stesse modalità di cui al punto precedente.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sotto-

scrivendone l'atto costitutivo;

- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la

quota d'associazione;

- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tec-

nico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consi-

glio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere

produttori o consumatori di energia nel perimetro geogra-

fico della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE

PIZZOCCO, non percepiscono emolumenti e non

partecipano alla ripartizione dei benefici economici

derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari

partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e

possono ricevere mandato di coordinare specifiche

attività di alto profilo intellettuale, inclusa la

gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I

soci onorari non partecipano all'elezione degli organi

direttivi e non sono candidabili.

	Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono	
	tenuti al versamento della quota associativa	
	nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio	
	Direttivo.	
	La qualifica di socio dà diritto:	
	- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla	
	vita dell'associazione e a ricevere i benefici	
	derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica	
	nell'ambito della CER, al netto delle spese sostenute dalla	
	medesima CER;	
	- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a pro-	
	porsi come candidato;	
	- ad essere informati delle iniziative e degli eventi orga-	
	nizzati;	
	- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà	
	e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in	
	essere dall'Associazione.	
	La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della do-	
	manda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la sus-	
	sistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti	
	per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso ap-	
	pello all'Assemblea.	
	Nella domanda di adesione, l'aspirante membro è tenuto a illu-	
	strare brevemente le proprie attività, dichiarando, in parti-	
	colare:	
	- la titolarità o la disponibilità del punto di prelievo di	

	energia primaria sotteso alla medesima Cabina di trasformazione;	
	- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione/UP di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;	
	- la compatibilità dell'attività svolte con le finalità dell'associazione;	
	- di conferire mandato esclusivo all'associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;	
	- di condividere gli scopi dell'associazione;	
	- di accettare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi dell'associazione, impegnandosi a versare i contributi richiesti dall'associazione.	
	All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.	
	<b>Art. 7</b>	
	I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la rati-	

fica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo per perdita dei

requisiti richiesti per la partecipazione alla CER,

nonché per indegnità del socio o per morosità dello

stesso nel versamento della quota di associazione, sempre

su delibera motivata del Consiglio Direttivo È considerato

moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il

versamento della quota associativa.

#### **Art. 8**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

#### **Organi e amministrazione**

#### **Art. 9**

Gli organi della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONTE PIZZOCCO sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

**Art. 10**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 11**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento

amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello

Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del

Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri

sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

#### **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente Io ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

#### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che do-

vranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

**Art. 14**

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

**Art. 15**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

**Art. 16**

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

**Art. 17**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.

**Art. 18**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 19**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà delle quote degli associati e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole della maggioranza delle quote dei presenti. Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.

**Art. 20**

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consiglio



Direttivo e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

### **Scioglimento**

#### **Art. 21**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

### **Scorporo**

#### **Art. 22**

Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza semplice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo di una parte dei soci in una o più Associazioni.

Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria o iscriversi nella nuova Associazione generata.

**Norme generali**

**Art. 23**

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.